

# INSERTO SPECIALE PENSIONI E PREVIDENZA 2019



**A CURA DEL  
PATRONATO INAPA**

L'inizio dell'anno è stato interessato da importanti novità e modifiche delle precedenti normative: **la Legge di Bilancio per il 2019** n. 145 del 30.12.2018 contiene diverse disposizioni in materia previdenziale e assistenziale mentre il **Decreto Legge n. 4 del 29.01.2019** contiene una serie di nuove disposizioni in materia di requisiti di accesso e di decorrenze della pensione anticipata per alcune categorie di soggetti, e l'introduzione della cosiddetta "quota 100".

## **CONFERMATO L'INDENNIZZO PER CESSAZIONE DEFINITIVA DELL'ATTIVITÀ COMMERCIALE**

Dal 1° gennaio 2019 le disposizioni della disciplina dell'"indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale" sono trasformate in una **misura strutturale**, e pertanto definitiva.

L'indennizzo viene concesso ai soggetti che, alla data di presentazione della domanda, si trovino **in possesso dei seguenti requisiti** (previsti dall'art. 2 del D.Lgs. 207/1996):

- età superiore a 62 anni di età se uomini, o superiore a 57 anni di età se donne;
- iscrizione per almeno 5 anni, al momento della cessazione dell'attività, presso la gestione speciale dei commercianti, in qualità di titolari o coadiutori;
- cessazione definitiva dell'attività commerciale con relativa riconsegna dell'autorizzazione all'esercizio della stessa e cancellazione alla Camera di commercio.

L'aliquota contributiva aggiuntiva dello 0,09% dovuta dai soggetti iscritti nella Gestione Speciale dei Commercianti sarà ripristinata dal 1° gennaio 2019, e potrà essere adeguata, con specifico decreto.

## **BONUS ASILO NIDO E BONUS BEBÈ**

È previsto l'aumento dell'importo del **Bonus asilo nido elevato da 1.000 € a 1.500€** su base annua per il triennio 2019-2021, ed è prevista la **proroga all'anno 2019** dell'assegno mensile di natalità, cosiddetto **Bonus bebè**, per ogni figlio nato dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019, confermando il limite previsto per l'erogazione fino al compimento del primo anno di vita del bambino o al primo anno

**Le novità previste  
dalla legge di bilancio**

di ingresso nel nucleo familiare nei casi di adozione. Inoltre, in caso di figlio successivo al primo, la legge prevede che l'importo del bonus venga incrementato del 20%.

### INCREMENTO ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI DOMESTICI

La Legge di Bilancio introduce importanti modifiche alle norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell'assicurazione contro gli infortuni domestici, in particolare:

- l'obbligo di iscrizione all'assicurazione è previsto ai soggetti che svolgono in via esclusiva attività di lavoro in ambito domestico nel limite di età compresa **tra i 18 e i 67 anni di età**, in luogo dei 65 anni già previsti
- il **premio** assicurativo è elevato da 12,91€ a **24,00 €** annui
- la **percentuale di inabilità** che dà diritto all'indennizzo in rendita **scende** dal 27% al **16%**
- è introdotta una **prestazione "una tantum"** di importo **pari a 300€** rivalutabili, per il risarcimento del danno nei casi di inabilità permanente compresa tra il 6 e il 5%
- è introdotto **l'assegno per l'Assistenza Personale Continuativa**.

### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PENSIONE ANTICIPATA, QUOTA 100, OPZIONE DONNA E PRECOCI

Il Decreto Legge n. 4/2019 è entrato in vigore il 29 gennaio 2019, e contestualmente l'Inps ha emanato le prime indicazioni operative con le circolari n. 10-11 del 29.01.2019 e con i messaggi n. 395 n. 402 del 29.01.2019.

### ACCESSO A PENSIONE QUOTA 100

È introdotto, in via sperimentale, per il periodo 2019 - 2021, un nuovo canale di accesso a pensione definito "**pensione quota 100**". Si potrà accedere a pensione quota 100 anche dopo il 2021 purché entro il 31 dicembre siano stati perfezionati i requisiti richiesti.

**Destinatari e requisiti:** possono accedere alla pensione quota 100 i soggetti iscritti all'AGO (Assicurazione Generale Obbligatoria dell'INPS) ed alle sue forme esclusive e sostitutive gestite dall'INPS, e alla **Gestione Separata** in possesso di **62 anni di età e 38 anni di contribuzione**; il requisito di età non è soggetto all'adeguamento rispetto all'incremento della speranza di vita.

Restano escluse le forme di previdenza non gestite dall'INPS come le Casse dei liberi Professionisti e l'INPGI. Sono esclusi anche gli appartenenti alle Forze Armate, al personale delle Forze di Polizia e di polizia penitenziaria, al personale operativo del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco e al personale della Guardia di Finanza.

**Incumulabilità della pensione con l'attività lavorativa:** dal primo giorno di decorrenza della pensione quota 100 e fino alla maturazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia previsto dalla Gestione che ha liquidato il trattamento pensionistico (dal 2019 67 anni per la Gestione AGO), la pensione **non è cumulabile con i redditi da lavoro di qualsiasi natura**, anche all'estero, sia essa **dipendente che autonoma**, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale di cui all'art. 2222 c.c., nel limite di 5.000,00 euro annui.

Il superamento del limite di 5.000€ a titolo di reddito autonomo occasionale comporta la sospensione del trattamento per l'intero anno di produzione del reddito; nel caso di presenza di redditi da lavoro l'erogazione del trattamento pensionistico viene sospeso nell'anno di produzione dei predetti redditi e le rate di pensione indebitamente corrisposte saranno recuperate.

I titolari di pensione devono dare immediata comunicazione all'INPS dello svolgimento di qualsiasi attività lavorativa diversa da quella autonoma occasionale dalla quale derivi un reddito, nonché nel caso in cui essi svolgano attività lavorativa autonoma occasionale da cui derivino, anche in via presuntiva, redditi superiori al limite di 5.000 Euro lordi annui.

**Decorrenza:** la decorrenza prevede un **regime di finestra mobile**:

- per il lavoratore sia autonomo o dipendente del **settore privato** la pensione decorre trascorsi **tre mesi** dalla maturazione dei requisiti
- per il lavoratore dipendente delle **pubbliche amministrazioni** la pensione decorre trascorsi **sei mesi** dalla maturazione dei requisiti (per legge tali lavoratori sono tenuti a presentare domanda di collocamento a riposo alla propria amministrazione con un preavviso di sei mesi).

In sede di prima applicazione i lavoratori:

Le novità previste  
dal Decreto Legge  
n. 4/2019



- del **settore privato** che hanno perfezionato i **requisiti entro il 31 dicembre 2018** possono conseguire il diritto a pensione **con decorrenza 1° aprile 2019**
- i lavoratori del **settore pubblico** che hanno maturato i **requisiti entro la data in vigore del decreto legge** (29.01.2019) possono conseguire il diritto a pensione **con decorrenza 1° agosto**.

### QUOTA 100 E TFS PER I DIPENDENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Il Decreto Legge introduce la possibilità di ottenere, da parte dei dipendenti pubblici che cesseranno dal servizio per l'accesso a pensione da data successiva all'entrata in vigore del decreto, una anticipazione del TFS, nel limite massimo di 30.000€, da un istituto finanziario che aderirà ad uno specifico accordo quadro.

### PENSIONE ANTICIPATA E FINESTRE

Viene modificata la disciplina dell'accesso a pensione anticipata intervenendo sui commi 10 e 12 dell'articolo 24 del DL 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni con legge 22 dicembre 2011, n. 214. È stabilito che il requisito di contribuzione per il conseguimento della pensione anticipata indipendente dall'età anagrafica è fissato a

- **42 anni e 10 mesi per gli uomini**
- **41 anni e 10 mesi per le donne;**

viene abolita quindi l'applicazione dell'adeguamento del requisito stesso all'incremento della speranza di vita. Viene poi introdotta una **finestra mobile di tre mesi**; la pensione infatti potrà avere decorrenza trascorsi tre mesi dal perfezionamento dei requisiti. Tuttavia, in sede di prima applicazione per i soggetti che maturano i requisiti dal 1° gennaio e fino all'entrata in vigore del decreto legge il conseguimento del trattamento pensionistico è previsto con decorrenza **1° aprile 2019**.

Sono confermate le disposizioni specifiche per i dipendenti del comparto scuola; in sede di prima applicazione costoro possono presentare domanda di cessazione dal servizio entro il 28 febbraio 2019. In virtù della riduzione del requisito di contribuzione e dell'introduzione della finestra l'accesso a pensione anticipata, di fatto, potrà essere anticipato di soli due mesi.

### OPZIONE DONNA

Il decreto prevede che le donne possono accedere alla pensione anticipata c.d. "Opzione donna" con l'applicazione delle regole di calcolo del sistema contributivo, in presenza dei seguenti requisiti:  
al **31 dicembre 2018**

- hanno maturato entro **un'anzianità contributiva minima effettiva di 35 anni**
- hanno un'età anagrafica minima di **58 anni** se lavoratrici dipendenti (donne nate entro il 31 dicembre 1960)
- hanno un'età anagrafica minima di **59 anni** se lavoratrici autonome (donne nate entro il 31 dicembre 1959)

Le lavoratrici di cui al presente paragrafo conseguono il diritto alla **decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi 12 mesi** dalla data di maturazione dei requisiti nel caso in cui il trattamento pensionistico sia liquidato a carico delle forme di previdenza di lavoratori dipendenti, o **18 mesi** a carico delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi.

### PENSIONE ANTICIPATA PER I CD LAVORATORI PRECOCI

I lavoratori precoci appartenenti ad una delle quattro categorie individuate dalla Legge n. 232/2016 possono conseguire la pensione anticipata se in possesso del **requisito di 41 anni di contribuzione** entro il 31 dicembre 2026. Dal 2027 il requisito sarà nuovamente adeguato all'incremento della speranza di vita.

Viene inoltre introdotta la finestra mobile: i lavoratori che perfezionano il prescritto requisito dal 1° gennaio 2019, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico **decorsi tre mesi dalla maturazione del predetto requisito**.

Come già previsto in precedenza, il trattamento in questione **non è cumulabile con redditi da lavoro** di qualsiasi natura per il periodo corrispondente alla differenza tra l'anzianità contributiva richiesta per l'accesso a pensione anticipata e l'anzianità contributiva posseduta al momento del pensionamento.



### PROROGA DELL'APE SOCIALE AL 2019

Il Decreto ha **posticipato il termine di scadenza** del periodo di sperimentazione per l'accesso all'APE Sociale fino al 31 dicembre 2019, pertanto i soggetti che maturano i requisiti nel corso del 2019 possono presentare domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso a partire dalla decorrenza del decreto legge. Rimangono valide le medesime disposizioni dello scorso anno in materia di destinatari, condizioni, requisiti, calcolo del trattamento, cause di incompatibilità, nonché delle necessarie risorse finanziarie.

L'Inps, conferma che possono presentare domanda di verifica delle condizioni di accesso all'APE sociale anche coloro che hanno perfezionato i requisiti negli anni precedenti e che non hanno presentato la relativa domanda, nonché i soggetti decaduti dal beneficio (ad esempio per superamento dei limiti reddituali annuali) che intendono ripresentare domanda.

Le domande di riconoscimento delle condizioni di accesso all'APE sociale possono essere presentate entro i termini di scadenza del **31 marzo 2019, 15 luglio 2019** e, comunque, non oltre il **30 novembre 2019**. Le domande presentate saranno prese in considerazione esclusivamente se residuano le necessarie risorse finanziarie. Al fine di non perdere ratei di trattamento, i soggetti che al momento della domanda di verifica delle condizioni di accesso al beneficio in argomento siano già in possesso di tutti i requisiti e le condizioni previste devono presentare contestualmente anche la domanda di APE sociale.

### FACOLTÀ DI RISCATTO

Vengono introdotte due possibilità di riscatto per coloro privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995:

- per i periodi non coperti da contribuzione precedenti al 29.01.2019
- riscatto dei periodi di studio ma solo ai fini del diritto a pensione.

#### Riscatto periodi non coperti da contribuzione

Per i soggetti iscritti all'AGO, alle forme sostitutive ed esclusive, alle GG.SS. dei lavoratori autonomi e alla Gestione Separata, privi di anzianità assicurativa al 31 dicembre 1995 e non titolari di trattamento pensionistico viene introdotta - in via sperimentale per il periodo 2019-2021 - la possibilità di riscattare i periodi non coperti da contribuzione precedenti all'entrata in vigore del decreto che si

collocano tra il primo e l'ultimo contributo versato o accreditato. I periodi oggetto di riscatto possono essere anche non continuativi e **non possono essere superiore a 5 anni complessivi**. L'eventuale successiva acquisizione di anzianità assicurativa precedente al 1° gennaio 1996 determina l'annullamento d'ufficio del riscatto già effettuato, con conseguente restituzione dei contributi.

Il versamento dell'onere da riscatto può essere effettuato in unica soluzione ovvero in massimo 60 rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a 30,00€, senza applicazione di interessi per la rateizzazione; l'onere è detraibile dall'imposta lorda nella misura del 50%, con una ripartizione in 5 quote annuali di pari importo. Per i lavoratori del settore privato l'onere può essere sostenuto dal datore di lavoro dell'assicurato destinando i premi di produzione spettanti al lavoratore stesso.

#### Riscatto periodi di studio

In materia di riscatto di periodi di studio da valutare con il sistema contributivo, si aggiunge un'ulteriore ipotesi da parte di soggetti di età non superiore a 45 anni, ai soli fini del diritto a pensione. L'onere dei periodi di riscatto è determinato sulla base del minimo imponibile previsto per i commercianti applicando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, vigenti alla data di presentazione della domanda.

Tutti gli sportelli  
del Patronato INAPA di Confartigianato  
sono a disposizione per la valutazione  
della posizione previdenziale  
ai fini di un corretto inquadramento  
nelle casistiche indicate



#### SEDE REGIONALE INAPA FRIULI V.G.

Via del Coroneo 6 - 34133 Trieste (TS)  
tel. 040/363938 - fax 040/369351  
e-mail: inapa@confartigianatofvg.it